

Articolo 1 - oggetto

Il presente regolamento disciplina l'erogazione di contributi, la concessione del patrocinio, l'utilizzo del logo dell'Ordine dei Geologi della Puglia da parte del Consiglio regionale dei Geologi della Puglia per organizzazione di convegni, congressi, seminari, corsi, eventi formativi, altre manifestazioni, per attività anche continuative e manifestazioni di rilevante interesse professionale e scientifico, nonché per la stampa e diffusione di manifesti e altro materiale i cui fini rispondano agli scopi istituzionali dell'Ordine, in particolare, di sostenere, favorire e diffondere la formazione per l'accesso alla professione e la formazione professionale continua dei geologi. Il regolamento disciplina altresì la concessione a soggetti esterni dell'utilizzo del logo per tutte le iniziative rispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio.

Articolo 2 - soggetti legittimati

Le richieste di patrocinio, le domande di contribuzione, l'utilizzo del logo possono essere presentate da:

- associazioni di geologi, singoli geologi per manifestazioni d'interesse geologico organizzate a fini non lucrativi;
- enti pubblici, enti privati, società legalmente costituite, associazioni, comitati, organismi rappresentativi d'interessi diffusi per manifestazioni di interesse professionale o scientifico.

Articolo 3 - modalità di presentazione delle domande per la richiesta di contributo

Alla richiesta di contributo, sottoscritta dal proponente l'evento, devono in ogni caso essere allegate le seguenti informazioni, corredate da eventuale documentazione ed ogni altro elemento utile alla valutazione dell'iniziativa.

1. la dettagliata descrizione dell'interesse geologico dell'iniziativa per la quale si richiede la concessione del contributo;
2. l'illustrazione della rilevanza locale, nazionale ovvero internazionale dell'iniziativa, con indicazione delle modalità di svolgimento e dei relatori;
3. il programma, anche provvisorio, dell'iniziativa e, se del caso, il contenuto, il rilievo e gli obiettivi formativi;
4. l'impegno a riservare almeno un intervento nella manifestazione al presidente del Consiglio regionale dei Geologi o ad un suo delegato;
5. il bilancio preventivo delle spese e delle eventuali entrate preventivabili dell'iniziativa, con specifica indicazione degli oneri a carico dei soggetti partecipanti;
6. l'eventuale apporto a carico del soggetto proponente l'iniziativa;
8. l'eventuale apporto a carico di soggetti diversi, con l'indicazione della loro natura, finalità ed ambito d'azione;
9. la quantificazione e giustificazione del contributo richiesto;
10. la sede (con specifica indicazione del numero dei posti previsto) e la data di svolgimento dell'iniziativa;
11. l'identificazione del soggetto che curerà la gestione amministrativa, logistica e contabile dell'iniziativa;
12. Indicazioni sulla natura giuridica del soggetto richiedente, delle finalità dallo stesso perseguite, sulla capacità economica con la copia dei suoi ultimi bilanci consuntivo e preventivo;
14. L'accettazione esplicita del controllo eventuale ai sensi del successivo art. 4.

La richiesta è assegnata dal presidente del Consiglio ad un consigliere per istruttoria e parere ed è sottoposta al Consiglio con una relazione, anche verbale, con riferimento ai criteri di cui sopra.

Articolo 4 - criteri per la concessione del contributo

Il Consiglio preleva ed assegna i fondi dello specifico capitolo del bilancio di previsione dell'esercizio tra le iniziative proposte in base ai seguenti criteri:

1. ambito di rilevanza (locale, nazionale, internazionale) ed interesse professionale e scientifico dell'iniziativa;
2. concorso di altri enti o soggetti pubblici e privati al finanziamento dell'iniziativa;
3. numero e tipologia dei soggetti partecipanti previsti;
4. minore onerosità o gratuità dell'iniziativa nei confronti dei partecipanti;
5. entità del contributo richiesto in proporzione al suo costo complessivo;
6. capacità economica del soggetto richiedente;
7. accreditabilità (ovvero avvenuto accreditamento) agli effetti della formazione professionale continua;

Articolo 5 - rendicontazione e controllo

La rendicontazione del contributo ricevuto per le finalità previste dal regolamento, con una relazione illustrativa delle attività svolte e dell'effettiva partecipazione all'evento, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa al Consiglio che potrà richiedere ogni documentazione, anche a campione, utile per verificare ogni elemento dall'iniziativa finanziata.

Qualora, in sede consuntiva, la differenza tra spese effettuate ed altre entrate risulti inferiore alla somma concessa questa viene liquidata con decurtazione almeno pari all'ammontare eccedente.

La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano state realizzate nei tempi previsti e o siano state in misura e con modalità significativamente difformi rispetto al progetto sottoposto all'esame del Consiglio.

Articolo 6 - patrocinio gratuito

Il patrocinio gratuito consiste nell'autorizzazione a far uso del nome ed eventualmente del logo, se autorizzato ai sensi dell'articolo precedente, dell'Ordine regionale dei Geologi della Puglia, con l'espressa indicazione "con il patrocinio dell'Ordine regionale dei Geologi della Puglia". Di norma, e salva motivata deroga, il patrocinio gratuito è concesso per iniziative che non prevedano costi a carico dei partecipanti.

La concessione del semplice patrocinio gratuito dell'Ordine regionale dei Geologi della Puglia non dà diritto a contributi finanziari né comporta interventi di supporto organizzativo per lo svolgimento delle iniziative.

Alla richiesta di patrocinio, sottoscritta dal proponente l'evento, devono in ogni caso essere allegate le seguenti informazioni, corredate da eventuale documentazione ed ogni altro elemento utile alla valutazione dell'iniziativa:

1. la descrizione dell'interesse geologico dell'iniziativa per la quale si richiede la concessione del contributo;
2. l'illustrazione della rilevanza locale, nazionale ovvero internazionale dell'iniziativa, con indicazione delle modalità di svolgimento e dei relatori;
3. il programma, anche provvisorio, dell'iniziativa e, se del caso, il contenuto, il rilievo e gli obiettivi formativi;
4. l'impegno a riservare almeno un intervento nella manifestazione al presidente del Consiglio regionale dei Geologi o ad un suo delegato;

In ogni caso la concessione del patrocinio non deve arrecare alcun danno al prestigio e all'immagine dell'Ordine dei Geologi della Puglia.

Articolo 7 - concessione del logo

L'uso del logo dell'Ordine regionale dei Geologi della Puglia è di competenza piena ed esclusiva del Consiglio stesso. Alla richiesta di concessione, sottoscritta dal proponente l'evento, deve essere allegata la descrizione dell'interesse geologico dell'iniziativa e la valenza locale, regionale, nazionale.

L'autorizzazione concessa può essere revocata in ogni momento. L'utilizzo del logo non deve arrecare alcun danno al prestigio e all'immagine dell'Ordine dei Geologi della Puglia.

Articolo 8 - responsabilità

Il Consiglio rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario d'interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Consiglio non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono i contributi.

La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato ed all'effettivo e coerente svolgimento dell'iniziativa programmata.

I soggetti che ricevono contributi da parte del Consiglio per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Consiglio.

Articolo 9 - co-organizzazione

Il Consiglio può concordare con soggetti terzi condizioni e modalità per l'organizzazione congiunta di eventi, iniziative e manifestazioni.

Articolo 10 - formazione continua obbligatoria

La co-organizzazione, la concessione di contributo, l'autorizzazione all'utilizzo del logo o la concessione del semplice patrocinio gratuito sono valutabili dal Consiglio anche ai fini della formazione professionale continua.

Gli eventi ammessi alle diverse concessioni previste nel presente regolamento s'intendono idonei al conseguimento di crediti formativi, a meno che il Consiglio, in ragione di specifiche diverse finalità, modalità di svolgimento od altro, non lo escluda esplicitamente.

Articolo 11 - entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato ed entra in vigore il 13 febbraio 2012